



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 10 DEL 03/04/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DIAZ 25 IL GIORNO 08/04/2026 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29.01.2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.

Vista l'istanza prot. n. 3145 del 20/03/2026 presentata dal sig. Mercuri Vincenzo in qualità di legale rappresentante della Fondazione Amici Nostra Signora di Lourdes San Luigi Orione ETS con sede legale via Cascina Nuova 5, 23873 Missaglia (LC).

Vista l'integrazione del 30/03/2026 con la quale si richiede di posticipare l'intervento, per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche a mercoledì 08/04/2026 dalle 10:00 alle 12:00.

Premesso che è necessario effettuare lavori di manutenzione del verde sui tigli posizionati all'ingresso di Via Diaz civico 25 (ex Villa Reggiani).

Premesso che tale intervento non è stato effettuato per i motivi di cui sopra.

Vista l'ordinanza viabilistica 8/2026.

Ritenuto che tale intervento sia incompatibile con il transito veicolare e pedonale e, dunque, opportuno vietarlo per motivi di sicurezza nella zona interessata dal suddetto intervento, delimitando l'area con la necessaria segnaletica stradale temporanea.

Considerata la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale e di dover disciplinare la circolazione stradale.

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione ed il traffico che vi si svolge.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada.

ORDINA

L'istituzione temporanea del senso di marcia alternato con movieri in via Diaz 25 direzione via SP51 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del 08/04/2026 e comunque fino al termine dei lavori.

DISPONE CHE

- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*
- L'azienda **FONDAZIONE AMICI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES SAN LUIGI ORIONE ETS**, in qualità di responsabile dei lavori, è responsabile della sicurezza dei luoghi interessati, nonché **incaricata di collocare la prevista segnaletica stradale temporanea** secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
- Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Copia della presente ordinanza viene trasmessa per dovuta conoscenza agli uffici tecnici comunali e alla Stazione Carabinieri di Casatenovo (LC).

IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)